

Giurisprudenza nazionale

## **Ambiente familiare e misure alternative**

### **Separazione e divorzio**

riconoscimento di un maggior  
periodo di permanenza

**Cassazione civile, Sez. I,  
06 giugno 2023, n. 15878**

La Corte di cassazione afferma che, nell'ambito dei provvedimenti relativi alla prole disposti a seguito della separazione dei coniugi, laddove uno dei due voglia vedersi riconosciuto un maggior periodo di permanenza del figlio presso di sé durante il periodo estivo rispetto a quanto riconosciuto in precedenza dal giudice, non è sufficiente allegare la condizione relativa alla disponibilità di un'abitazione al mare o in montagna dove il figlio ha trascorso lunghi periodi di vacanza in costanza di matrimonio dei genitori, se la stessa proposta non è poi controbilanciata da un impegno del genitore appellante a trascorrere in prima persona con il figlio il maggior tempo richiesto.

Il minorenne ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore: è quanto dispone l'articolo 337-ter del codice civile.

Al fine di perseguire tale obiettivo, il giudice adotta i provvedimenti relativi ai figli con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale: stabilisce a quale genitore sono affidati, determinando tempi e modalità della loro presenza presso ciascun genitore.